

Fondazione UNIMI

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 gennaio 2024

Sommario

Definizioni	4
Premessa: la Fondazione UNIMI e la sua Mission	7
Capitolo 1 – La Responsabilità amministrativa degli enti ed il D. Lgs. n. 231/2001	8
1.1 – La Responsabilità amministrativa degli enti	8
1.2 – I reati presupposto, gli autori del reato e le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001	8
1.3 – L’adozione e l’efficace attuazione del Modello come condizione esimente della Responsabilità amministrativa	11
Capitolo 2 – Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 della Fondazione UNIMI – La Sezione Speciale per la Prevenzione della Corruzione integrata con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità	11
2.1 – Governance e struttura organizzativa della Fondazione	11
2.2 – Destinatari del Modello 231	13
2.3 – Struttura, componenti del Modello e Allegati	13
2.3.1 – Parte Generale	13
2.3.2 – Parte Speciale	14
2.3.3 – Codice Etico	14
2.3.4 – Elenco dei Reati-presupposto rilevanti ed esclusi	15
2.3.5 - La Sezione Speciale per la Prevenzione della Corruzione integrata con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità	
2.4 – Metodologia per la redazione e aggiornamento del Modello	16
2.5 – Diffusione e comunicazione del Modello	17
2.6 – Formazione periodica del personale	17
Capitolo 3 – L’Organismo di Vigilanza e il RPCT	18
3.1 – Nomina, composizione e durata	18
3.2 – Funzioni e poteri	18
3.3 – Cause di decadenza e revoca	19
3.4 – Regolamento dell’O.d.V.	21
3.5 – Gestione delle segnalazioni e Whistleblowing	21
3.6 – Dotazione economica ed autonomia operativa	23
3.7 – il R.P.C.T. e i rapporti con l’ODV	
Capitolo 4 – Flussi informativi	23
4.1 – Flussi informativi verso l’O.d.V.	23
4.2 – Flussi informativi/reporting dell’O.d.V. verso gli organi della Fondazione	24
4.3 – Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti e la società di revisione	25
Capitolo 5 – Il Sistema Sanzionatorio	25
5.1 – Principi generali e funzione	25
5.2 – Le violazioni	25
5.3 – Le Sanzioni	26
5.3.2 – Misure nei confronti dei dirigenti	26
5.3.3 – Misure nei confronti degli Amministratori	26
5.3.4 – Misure nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti	27

5.3.5 //– Misure nei confronti degli altri Destinatari27

Allegati:

- 1 – Codice Etico;
- 2 – Elenco dei reati-presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001 rilevanti ed esclusi;
- 3 – Testo del D. Lgs. n. 231/2001
- 3 – Clausole contrattuali 231
- 4 - Sezione Speciale per la Prevenzione della Corruzione integrata con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Definizioni

- **Attività sensibile:** i processi della Fondazione nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- **Autore del reato:** il soggetto cui è imputabile la condotta incriminatrice di cui alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- **Best practice:** modelli comportamentali che, per il carattere di ripetitività, nella prassi assurgono al rango di linee guida operative;
- **Codice Etico:** il documento, allegato al presente Modello 231, contenente i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di ridurre il rischio di commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- **Collaboratori:** soggetti che intrattengono con la Fondazione UNIMI rapporti di collaborazione a vario titolo;
- **Consulenti:** soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione UNIMI in forza di un rapporto contrattuale di collaborazione o di un mandato;
- **Contratto di outsourcing:** accordo con cui un soggetto (*outsourcee* o committente) trasferisce in capo ad un altro soggetto (*outsourcer*) alcune funzioni necessarie alla realizzazione dello scopo imprenditoriale;
- **D. Lgs. n. 231/2001** o **Decreto 231:** Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e successive modifiche e integrazioni;
- **Destinatari:** tutti coloro cui il Modello 231 si rivolge e che sono tenuti alla osservanza e attuazione del medesimo (Organi di amministrazione e controllo, dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori, fornitori);
- **Dipendenti:** soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Fondazione UNIMI, ivi compresi i Dirigenti;
- **Dirigenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **Documento Valutazione Rischi** o **DVR:** Documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del

RSPP, del RLS e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

- **Enti:** Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica;
- **Fondazione UNIMI o la Fondazione:** la Fondazione UNIMI, con sede legale in Milano, Viale Ortles 22/4;
- **Linee Guida Confindustria:** Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottate dall'organizzazione che riunisce gli industriali italiani;
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;
- **Organismo di Vigilanza o O.d.V.:** Organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché alla verifica della necessità del relativo aggiornamento;
- **Organi della Fondazione:** ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sono Organi della Fondazione (i) il Presidente; (ii) il Vice Presidente; (iii) il Consiglio di Amministrazione; (iv) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- **Pubblica Amministrazione:** lo Stato e tutte le sue articolazioni, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici, nonché i soggetti che rientrano nella definizione di "*pubblico ufficiale*" o di "*incaricato di pubblico servizio*" ai sensi, rispettivamente, degli artt. 357 e 358 c.p., ovvero coloro i quali - dipendenti di enti pubblici o privati - esercitano "*una pubblica funzione legislativa o giudiziaria*" od anche "*una funzione amministrativa*", in quanto disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, eventualmente per mezzo di poteri autoritativi e certificativi;
- **Reati-presupposto:** gli illeciti (delitti e contravvenzioni) di cui agli artt. 24 ss. del D. Lgs. n. 231/2001;
- **Responsabilità amministrativa:** quella derivante per l'Ente dalla accertata verifica di uno o più delle fattispecie di reato-presupposto previste dal D. Lgs. n. 231/2001, comportando la comminazione delle correlate sanzioni;
- **Risk Assessment:** metodologia di identificazione e analisi dei rischi;
- **Terzi:** i soggetti non appartenenti alla Fondazione UNIMI con i quali la medesima si rapporta nello svolgimento della propria attività;
- **T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro:** Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Università:** l'Università degli Studi di Milano, Ente di riferimento e Fondatore della Fondazione UNIMI;

- **Whistleblower:** soggetto che riferisca alle autorità preposte della Fondazione condotte illecite o fraudolente di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione con la Fondazione;
- **Whistleblowing:** sistema per la segnalazione di condotte illecite ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Premessa: la Fondazione UNIMI e la sua Mission

La Fondazione UNIMI, con la precedente denominazione di Fondazione Filarete per le bioscienze e l'innovazione, è stata costituita il 7 aprile 2018 su iniziativa dell'Università degli Studi di Milano, della Fondazione Cariplo e della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza. Successivamente, in data 29 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare la qualifica di Fondazione Universitaria ai sensi dell'articolo 59, co. 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificando la denominazione della Fondazione in "Fondazione UNIMI" e adottando il nuovo testo di statuto approvato dal MIUR e sostitutivo del precedente.

In particolare, ai sensi dello Statuto, la Fondazione si propone di:

- promuovere lo sviluppo economico-sociale delle comunità locali in cui opera l'Università;
- sostenere la nascita e la crescita delle imprese e la nuova imprenditorialità;
- promuovere e realizzare il trasferimento di tecnologie dal sistema della ricerca al sistema delle attività produttive, anche per mezzo della generazione di iniziative, l'erogazione di servizi, la realizzazione di studi, ricerche e l'analisi dei bisogni e delle opportunità volte a promuovere la realizzazione sul territorio di riferimento di insediamenti produttivi attrezzati e di infrastrutture materiali e immateriali di carattere innovativo, nonché di sistemi avanzati di servizi;
- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e le richieste di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali, da destinare agli scopi della Fondazione;
- promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, reti, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero.

Capitolo 1 – La Responsabilità amministrativa degli enti ed il D. Lgs. n. 231/2001

1.1 – La Responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (nel prosieguo anche “*Decreto*”), emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento italiano (ratificando e dando esecuzione ai seguenti Atti internazionali: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e suo primo Protocollo sottoscritto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, sottoscritta a Bruxelles il 29 novembre 1996; Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell’Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997) un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto e sussiste anche nel caso in cui uno dei reati previsti dal Decreto (detti anche reati presupposto) venga commesso nella forma del tentativo.

In questa ipotesi è, tuttavia esclusa, ai sensi dell’articolo 26 la punibilità dell’Ente che “*impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento*”.

La ratio della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 va individuata nella possibilità di estendere la responsabilità da reato agli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del fatto penalmente illecito. Venendo alle conseguenze connesse all’accertamento di siffatto tipo di responsabilità, la richiamata normativa prevede sia sanzioni pecuniarie (art. 10), che misure interdittive (art. 13).

Tra queste ultime, considerate le più gravi per le conseguenze in grado di provocare nei confronti dell’Ente, si annoverano:

- a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È, inoltre, prevista la confisca, anche per equivalente, del profitto o del prodotto del reato (art. 19).

La responsabilità contemplata dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, a condizione che per gli stessi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 – L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato

L’articolo 6 del Decreto prevede per la società o l’Ente una forma di esonero dalla responsabilità da reato qualora dimostri che:

- a) il proprio organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (in seguito anche “*Modello*” o “*Modello Organizzativo*”) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di cui alla lettera a), debba:

1. Individuare le attività dell'Ente nello svolgimento delle quali è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto 231/2001 stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità degli stessi a prevenire i reati previsti agli artt. 24 e seguenti.

1.3 – I reati presupposto, gli autori del reato e le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001

Le fattispecie di reato-presupposto rilevanti ai fini del Decreto 231 possono essere suddivisi nelle seguenti famiglie:

F.1 – Reati nei rapporti con la P.A.

Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”

F.2 – Delitti in materia informatica

Art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”

F.3 – Reati in materia di criminalità organizzata

Art. 24-ter “Delitti di criminalità organizzata”

F.4 – Concussione e corruzione

Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio”

F.5 – Falsità in monete e segni distintivi

Art. 25-bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”

F.6 – Delitti contro l'industria ed il commercio

Art. 25-bis.1. "Delitti contro l'industria e il commercio"

F.7 – Reati societari

Art. 25-ter "Reati societari"

F.8 – Terrorismo

Art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

F.9 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quater.1. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

F.10 – Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale"

F.11 – Abusi di mercato Art. 25-sexies "Abusi di mercato"

F.12 – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"

F.13 – Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio

Art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"

F.14 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"

F.15 – Delitti in materia di diritto d'autore

Art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"

F.16 – Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

F.17 – Reati ambientali

Art. 25-undecies "Reati ambientali"

F. 18 – Impiego di immigrati irregolari

Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

F. 19 – Razzismo e xenofobia

Art. 25-*terdecies* Razzismo e xenofobia

F.20 – Reati Transnazionali

Art. 10 L. 146/2006

F.21 – Reati Sportivi

Art. 25-*quaterdecies* “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”

F.22 – Reati Tributari

Art. 25-*quingiesdecies* “Reati tributari”

F.23- Contrabbando

25-*sexiesdecies*

F.24 – Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25-*septiesdecies*

F.25 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 25 - *duodevicies*

È utile segnalare come la normativa di riferimento, appunto il D. Lgs. 231 del 2001, sia stata novellata nel corso del 2023 attraverso importanti interventi legislativi.

Un primo intervento normativo si è avuto con il D.L. 05 gennaio 2023 n. 3 “*Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*”.

Con tale decreto, c.d. “*salva ILVA*”, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17, sono state inserite nel decreto 231 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di interesse strategico nazionale, dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l’operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull’occupazione e sull’interesse economico nazionale. L’art. 5 del D.L. 2/2023, infatti, ha apportato diverse modifiche al testo del D.lgs. 231/01.

Invero, la riforma è intervenuta sull’**art. 15 “Commissario Giudiziale”** del D.lgs. 231/01, che disciplina i casi in cui la sanzione interdittiva tale da comportare l’interruzione dell’attività comminata a carico dell’ente possa essere sostituita dalla applicazione di un commissariamento giudiziale dell’impresa. Alle due preesistenti condizioni applicative, ossia quelle di cui alla lettera *a)*, con riguardo all’ente che svolge attività di pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione sia passibile di provocare un grave pregiudizio alla collettività, ed alla lettera *b)* per i casi in cui l’interruzione dell’attività svolta dall’ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione, è stata aggiunta una terza casistica alla lettera *b-bis)* relativa alle ipotesi in cui l’attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 D.L. 03 dicembre 2012 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

La nuova disposizione precisa altresì che, nel caso di imprese che, a seguito della verifica di reati che

abbiano dato luogo all'applicazione della sanzione interdittiva, siano state ammesse all'amministrazione straordinaria (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187), la prosecuzione dell'attività è comunque affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

La *ratio* dell'intervento normativo è improntata a garantire l'accesso al commissariamento, in luogo della possibile applicazione della sanzione interdittiva (passibile di precludere la prosecuzione dell'attività produttiva ed operativa), alle realtà imprenditoriali di tipo industriale dichiarate di interesse strategico nazionale.

La riforma ha altresì previsto l'inserimento di un nuovo comma in calce all'**art. 17 "Riparazione delle conseguenze del reato"**. Ed invero, il nuovo comma 1-bis dell'art. 17 presenta una fondamentale clausola di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive. Più specificamente, la norma prevede che non possano essere comunque mai applicate sanzioni interdittive a carico dell'ente allorché sia appurato che le stesse possano pregiudicare la continuità di azione di stabilimenti industriali, o anche solo di parti di essi, che siano dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 D.L. 03 dicembre 2012, n. 207.

La norma detta, però, una ulteriore condizione ai fini dell'attivazione della clausola di esclusione: l'ente deve aver rimediato alle carenze organizzative che hanno favorito la verifica dell'illecito, e ciò mediante l'adozione e la concreta attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi. L'ultimo capoverso, inoltre, introduce uno schema presuntivo, secondo il quale il modello organizzativo può dirsi sempre idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi allorché, nell'ambito della procedura atta al riconoscimento strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le "esigenze di continuità dell'attività produttiva" e quelle legate alla salvaguardia dell'occupazione e alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Inoltre, il D.L. 2/2023 ha previsto il collocamento di un ultimo periodo in calce all'**art. 45 co. 3 "Applicazione delle misure cautelari" D.lgs. 231/01**, in materia di misure cautelari. Il nuovo periodo va ad integrare la già esistente disposizione, secondo la quale, in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva il giudice ha la facoltà di optare per la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15, per un periodo di tempo pari alla durata della misura cautelare stessa.

Il nuovo ed ultimo periodo dispone che: *"La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231"*.

Infine, il Decreto in esame ha aggiunto il nuovo **comma 1-ter all'art. 53 del Decreto 231 "Sequestro preventivo"**, il quale dispone che nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, debba farsi applicazione dell'art. 104-bis co. 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Dette disposizioni sono state parimenti introdotte tramite il Decreto c.d. "salva ILVA", e dispongono, rispettivamente:

- co. 1-bis.1 che il Giudice, nel caso in cui il sequestro coinvolga stabilimenti industriali, parti di essi, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, debba disporre la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario. La norma dispone altresì che il Giudice, qualora sia necessario al fine di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva ed i beni giuridici posti a rischio di pregiudizio, può dettare le prescrizioni necessarie, tenendo anche in considerazione quanto già disposto tramite i provvedimenti amministrativi adottati, per il medesimo fine, dalle autorità competenti. La norma, tuttavia, ha previsto altresì che tali disposizioni non possano trovare applicazione qualora dalla prosecuzione dell'attività possa potenzialmente derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che non sia evitabile tramite alcuna prescrizione. La normativa dispone altresì che il Giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano state adottate misure per tramite delle quali si sia ritenuto realizzabile il corretto bilanciamento tra le esigenze di attività produttiva e quelle legate alla salvaguardia di occupazione, salute e sicurezza, salute, ambiente, e altri beni giuridici eventualmente lesi dagli illeciti oggetto della contestazione a carico dell'ente.

- co. 1-bis.2, che nel caso in cui tramite i provvedimenti di cui al comma 1-bis.1 il Giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività ovvero negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro disposto precedentemente, ed abbia fatto ciò nonostante, nel corso della procedura di riconoscimento della caratteristica di stabilimento di interesse strategico nazionale, fossero state applicate misure di bilanciamento, la facoltà di impugnare la decisione ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. spetti anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy ed al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'eventuale appello avverso il provvedimento decide il Tribunale di Roma in composizione collegiale.

Un secondo intervento normativo si è avuta col **D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19** recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 marzo 2023.

Con tale intervento normativo, è stato inserito un nuovo reato presupposto nella disciplina del D.lgs. 231/01 prevedendo l'inserimento di un nuovo illecito nel novero dei *“Reati societari”* ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

In particolare, il Decreto, all'art. 55 comma 1 lett. c) prevede che dopo la lettera s-bis) dell'art. 25-ter sia inserita la **lett. s-ter)** *“per il delitto di **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121”***. La nuova fattispecie di reato (cfr. art. 54 *“False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”* D.Lgs. 19/2023) punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. *“certificato preliminare”* e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge, quindi, –al successivo art. 55– la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente. L'art. 25-ter viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia *“da altre leggi speciali”*, sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1.

La tendenza ad adottare una visione sempre più unitaria e attenta ai profili 231 si conferma al successivo art. 30 del D.Lgs. n. 19/2023, in cui si prevede che quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato membro, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti. Tra i debiti da considerare vanno inclusi altresì le sanzioni amministrative da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ex Decreto 231, certificate secondo le risultanze dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Un terzo intervento normativo si è avuto con il **D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Tale normativa, abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

Le regole, indirizzate a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, hanno l'obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente. La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

È indubbio, quindi, l'impatto che tale nuova modalità di gestione delle segnalazioni ha avuto sul sistema dei controlli interni e sugli assetti organizzativi delle imprese, nonché sui modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001.

Per ciò che concerne i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ex D.lgs. 231/2001, il nuovo decreto ha abrogato l'originaria normativa prevista abrogando i commi 2-ter e 2-quater art. 6 D.Lgs. 231/2001 e sostituendo il comma 2-bis. Il nuovo comma prevede, infatti, che *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

Altro intervento normativo si è avuto con il **D.L. 13 giugno 2023 n. 69** convertito, con modificazioni, dalla **legge 10 agosto 2023 n. 103** recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"*.

Con tale novella, al D.Lgs. 231/2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 19 (**Confisca**), dopo il comma 2 è stato aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

b) all'articolo 53 (**Sequestro preventivo**), comma 1-ter, le parole: *"commi 1-bis.1 e 1-bis.2,"* sono sostituite dalle seguenti: *"commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies"*.

Ulteriore rilevante intervento normativo si è avuto con il **D.L. 10 agosto 2023 n. 105**, convertito con modificazioni dalla **legge 09 ottobre 2023 n. 137** (c.d. Decreto Giustizia), *"Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione"*.

In sede di conversione, il legislatore ha ampliato il catalogo dei reati presupposto intervenendo sugli articoli:

- 24 *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*,
- 25-octies.1. *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori"*

In particolare, la Legge di conversione ha introdotto all'art. 24 le fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). Entrambe le fattispecie, quindi, sono volte a tutelare il buon andamento della P.A. rispetto a condotte fraudolente che impediscano o alterino la regolare procedura di una gara (art. 353 c.p.), o, ancor prima, il procedimento che porta alla realizzazione di un bando (art. 353-bis c.p.).

L'Art.25-octies.1 *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"* è stato stravolto sia nella rubrica che è diventata *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori"* sia nel testo con l'inserimento del reato di *Trasferimento fraudolento di valori* (Art.512-bis c.p.) mediante l'inserimento del comma 2-bis (che fa ora riferimento alla commissione del nuovo reato ex art. 512-bis c.p.) e la modifica del comma 3 (che fa ora riferimento ai casi di condanna per uno dei delitti di cui all'articolo).

Inoltre, gli emendamenti apportati in sede di conversione hanno mirato a rafforzare gli strumenti di natura penale a tutela dell'ambiente: l'Art.25-undecies *"Reati ambientali"* ha visto modificati i reati di inquinamento ambientale (Art.452-bis c.p.) e disastro ambientale (Art.452-quater).

Altri interventi normativi che hanno inciso -sia pur in maniera indiretta- sull'impianto del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **I.n. 05 maggio 2023 n. 50** di conversione, con modificazioni, del **D.L. 10 marzo 2023, n. 20** recante *"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"* (cosiddetto Decreto Cutro).

Il provvedimento ha stabilito disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023 hanno interessato, tra l'altro, alcuni articoli del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* (T.U. Immigrazione) richiamati nell'art. 25-*duodecies* *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*.

In particolare, l'art. 8 del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 12 c.1 e c.3 (quest'ultimo richiamato dal D.lgs. 231/01) del T.U. Immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina.

- **D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36** *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, c.d. *"Nuovo Codice dei contratti pubblici"* prevede una nuova regolamentazione delle cause d'esclusione.

L'originario Codice appalti (cfr. D.Lgs. 163/2006) annotava, all'art. 38, i c.d. *"Requisiti di ordine generale"* che poi, al successivo Codice (cfr. D.Lgs. 50/2016), erano denominati *"Motivi d'esclusione"* (art. 80).

Nel nuovo Codice è stata eseguita un'opera di razionalizzazione e semplificazione distinguendo, fra le cause d'esclusione dovute alla carenza di requisiti d'ordine generale (o *"di moralità"*), quelle:

- ✓ automatiche (art. 94), in presenza delle quali la Stazione appaltante non gode di alcuna discrezionalità e deve comminare l'estromissione del candidato;
- ✓ non automatiche (art. 95), in presenza delle quali spetta invece alla P.A. valutare l'incidenza e rilevanza di quanto accertato ai fini della partecipazione alla gara e, tra queste fattispecie, ha annoverato anche il caso del *"grave illecito professionale"* (art. 98).

In tale contesto, ciò che rileva è che, tra le cause d'esclusione automatiche, risulta inserita un'importante novità rappresentata dal fatto che, tra i soggetti nei confronti dei quali rilevano determinati provvedimenti è stato inserito anche *"l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (comma 3, lett. a)*.

Inoltre, al successivo comma 5 del medesimo art. 94, risulta che sono altresì esclusi *"l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* (cfr. lett. a co. 5).

Terza (ed ultima) rilevante novità è poi contenuta all'art. 98 *"Illecito professionale grave"* che configura detta fattispecie anche in presenza di una *"contestata o accertata commissione [...] di reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* (art. 98, comma 3, lett. h) punto 5).

Le nuove Linee Guida Confindustria 2021.

Le nuove *"Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* adottate da Confindustria nel giugno 2021, prendono in considerazione il quadro delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute a seguito della revisione del marzo 2014.

A tal proposito va rilevata l'opportuna considerazione -ivi descritta- dell'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con uno specifico approfondimento in materia di compliance fiscale.

Viene altresì confermata la finalità delle Linee Guida, predisposte per "orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice".

La responsabilità della Fondazione può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Affinché si determini la responsabilità dell'ente, i singoli reati-presupposto dovranno essere commessi da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "soggetti in posizione apicale" o "Soggetti Apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione" o "Soggetti Sottoposti").

A questo proposito, è opportuno rilevare che, potrebbero essere ricompresi nella nozione di Soggetti Sottoposti anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: quali ad esempio, i partners commerciali, i c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc..

La distinzione tra le due categorie di soggetti (Apicali e Sottoposti) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova (cfr. cap. I, par. 6).

Tuttavia, la responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ente risponde anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o nel caso in cui il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Infine, le sanzioni previste dal Decreto a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati comportanti la responsabilità amministrativa degli stessi sono riconducibili alle seguenti categorie:

- Le Sanzioni pecuniarie, sempre applicabili, sono commisurate sulla base di due criteri:
 - determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000;
 - attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Nel fare ciò il Giudice terrà conto:

- della gravità del fatto;

- del grado della responsabilità dell'ente;
 - delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
 - delle condizioni economiche e patrimoniali della società/ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- Le Sanzioni interdittive, con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, applicabili quando il profitto conseguito dall'ente sia rilevante, ovvero in caso di reiterazione degli illeciti sono:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività / gestione commissariale (Nel caso di società/ente che eserciti un servizio pubblico derivante da concessione o altro atto amministrativo);
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre prevista nella sentenza di condanna salvo che per quanto possa essere restituito al danneggiato e salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
 - La pubblicazione della sentenza viene disposta quando viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4 – L'adozione e l'efficace attuazione del Modello come condizione esimente della Responsabilità amministrativa

L'ente, al contrario, non risponde del reato-presupposto commesso dai Soggetti Apicali, o Sottoposti, qualora prima della commissione del reato abbia adottato un Modello 231, adeguato ed efficacemente attuato, ed abbia costituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilarne l'osservanza e verificarne l'adeguatezza e l'efficacia.

In particolare, la previsione del Modello 231 e l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza assumono una differente valenza dimostrativa ai fini dell'esonero della responsabilità soprattutto con riferimento alla ripartizione del relativo onere probatorio, a seconda che il fatto sia stato commesso da un Soggetto Apicale o Sottoposto:

- nel primo caso sarà l'ente stesso a dover dimostrare l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, la sua idoneità, l'attribuzione dei compiti di vigilanza ad un Organismo autonomo ed indipendente, nonché l'elusione fraudolenta del modello da parte dell'autore del reato;
- nel secondo caso, invece, l'onere della prova spetta al magistrato inquirente e l'ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa disponibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che, peraltro, è esclusa per implicita indicazione normativa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione degli illeciti.

Pertanto, se l'ente dimostra di aver adottato efficacemente il Modello 231, se quest'ultimo risulta essere stato aggirato con frode dall'autore del reato e non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, allora questo non risponde delle sanzioni previste.

Inoltre, al fine della prevenzione dei reati-presupposto (art. 6 del Decreto 231), il Modello 231 deve:

- *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;*
- *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire”;*
- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”;*
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Capitolo 2 – Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 della Fondazione UNIMI – La Sezione Speciale per la Prevenzione della Corruzione integrata con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

2.1 – Governance e struttura organizzativa della Fondazione

La Fondazione, ai sensi degli artt. 8 ss. dello Statuto, è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri compreso il Presidente, come di seguito indicati

Consiglio di Amministrazione

Presidente: Luca Solari;

Consiglieri di Amministrazione: Stefano Biffo; Nicola Soldati; Laura Anna Ripamonti; Andrea Vicari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti. I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. Il Presidente è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Gli altri due componenti effettivi sono scelti fra i dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in possesso dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Daniela Acanfora;


Membri effettivi: Olimpia Formisano; Attilio Lasio

Membri supplenti: Rita Boerchio; Andrea Dili.

Il Direttore Generale, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sovrintende all’andamento della gestione della Fondazione e, in particolare, all’organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi.

Direttore Generale: posizione vacante – in fase di nomina

Struttura organizzativa



2.2 – Destinatari del Modello 231 e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza

Il Modello 231 è indirizzato a tutti coloro che operano per la Fondazione e che collaborano con quest'ultima, segnatamente alle seguenti categorie di soggetti:

- i componenti degli Organi della Fondazione;
- tutto il personale Dirigente e non Dirigente che opera in nome e per conto della Fondazione;
- i collaboratori;
- tutti i soggetti terzi che la rappresentano senza vincoli di dipendenza (es. consulenti, fornitori ecc.). In particolare i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole (c.d. "Clausola 231") che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello 231 e del Codice Etico, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazione e/o di esibizione di documenti da parte dell'O.d.V..

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello 231, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Fondazione.

La Fondazione riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello 231 e del Codice Etico, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello 231 o il Codice Etico, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Fondazione ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

2.3 – Struttura, componenti del Modello e Allegati

In osservanza delle disposizioni del Decreto 231, la Fondazione, in data 14 luglio 2011, ha adottato il proprio Modello 231, successivamente aggiornandolo su indicazione dell'Organismo di Vigilanza *pro tempore*, in conseguenza di variazioni organizzative o novità legislative che hanno interessato il D. Lgs. n. 231/2001 come sopra indicate, unitamente -da ultimo- all'integrazione con la SEZIONE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATA CON IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ, in data 19 gennaio 2023, di cui il presente documento costituisce la formale e sostanziale consacrazione per soddisfare le seguenti specifiche esigenze di presidio del rischio di cui trattasi.

Il Modello 231 descritto nel presente documento è, pertanto, come di seguito descritto, composto da:

2.3.1 – Parte Generale

La Parte Generale, oltre ad illustrare la *ratio* e i principi del Decreto 231, la struttura e la *governance* della Fondazione, delinea gli elementi costituenti le componenti del Modello 231, ivi compreso il ruolo dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione deputato a sovrintendere al funzionamento e all'osservanza dello stesso nonché a curarne (*rectius*: promuoverne) l'aggiornamento presso le competenti funzioni della Fondazione), nonché le conseguenze della sua eventuale violazione (in termini di valutazione del comportamento potenzialmente contrario ai principi del Modello 231, per le conseguenti valutazioni disciplinari di esclusiva pertinenza della Fondazione cui compete, sempre in via esclusiva, il relativo potere sanzionatorio).

2.3.2 – Parte Speciale

La Parte Speciale è suddivisa in diverse sezioni per ciascuna categoria di reati ricompresa all'interno del Decreto 231, considerata potenzialmente rilevante per la Fondazione. I reati previsti dal Decreto 231 e ritenuti potenzialmente rilevanti per la Fondazione sono stati individuati sulla base dell'attività di *Risk Assessment*, tenendo anche in considerazione il settore di operatività, l'organizzazione aziendale e delle attività sensibili che caratterizzano la Fondazione.

A tal fine, ciascuna sezione della Parte Speciale contiene:

- l'analisi normativa dei singoli reati-presupposto richiamati dal Decreto 231;
- l'individuazione delle attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati-presupposto ritenuti astrattamente applicabili a tali attività, nonché alcuni esempi delle relative modalità di commissione degli stessi;
- l'individuazione dei Destinatari coinvolti nei processi trattati;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello dovranno ispirarsi;
- le misure specifiche di controllo (cd. "controlli preventivi") associate ai Destinatari coinvolti per ciascuna delle attività sensibili ed eventuali ulteriori presidi di controllo applicabili al fine di contribuire alla prevenzione nella commissione dei reati identificati.

Nel dettaglio, le sezioni della Parte Speciale sono:

- Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B - Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale C - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale D - Delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale E - Reati Societari;
- Parte Speciale F - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale G - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Parte Speciale H - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale I - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e Reati Transnazionali;
- Parte Speciale L - Reati Ambientali;
- Parte Speciale M - Reati Tributari.

2.3.3 – Codice Etico

Il Codice Etico, allegato al Modello 231 contiene una raccolta di principi etici/comportamentali che la Fondazione riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte dei propri organi, dipendenti e ai terzi ed, inoltre, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo rispetto alla commissione dei reati-presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001.

Più in dettaglio, partendo da principi generali di indirizzo, il Codice Etico evidenzia le regole comportamentali da seguire, sia con riferimento al verificarsi di eventuali conflitti di interesse, che in relazione a determinate attività della Fondazione, indicando come vincolanti per tutti i dipendenti i principali doveri di condotta.

2.3.4 – Elenco dei Reati-presupposto rilevanti ed esclusi

All'esito delle attività di *Risk Assessment*, le fattispecie di reato-presupposto rilevanti per la Fondazione ai fini del Decreto 231 e s.m.i. possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti contro l'industria ed il commercio;
- Reati Societari;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (anche transnazionale);
- Reati ambientali;
- Reati tributari.

Diversamente, non sono state ritenute applicabili alla realtà della Fondazione le categorie di reato di seguito elencate:

- Delitti di criminalità organizzata;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Razzismo e xenofobia;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Reati di contrabbando;
- Delitti contro il patrimonio culturale
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

L'elenco complessivo, aggiornato al mese di gennaio 2023, delle singole fattispecie di reato-presupposto rilevanti ed esclusi per la Fondazione UNIMI, costituisce allegato al presente Modello 231.

2.3.5 – SEZIONE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATA CON IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

La Sezione Speciale di prevenzione della corruzione e della trasparenza riflette le caratteristiche della struttura amministrativa dell'ente.

La Sezione è destinata a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso la Fondazione ed è resa pubblico per tutti gli stakeholders interni ed esterni mediante consultazione pubblica.

L'ANAC in data 24 marzo 2017 ha elaborato uno schema di Linee guida – relativo all'“Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” – allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal D. Lgs n. 97 del 2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di alla L. n. 190 del 2012 e al D. Lgs n. 33 del 2013.

Dalle suddette Linee guida si evince espressamente che, confermando l'impostazione della determinazione n. 8 del 2015, il D. Lgs n. 97 del 2016 ha incluso le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, includendoli tra i soggetti tenuti ad applicare la medesima disciplina valida per le pubbliche amministrazioni, “in quanto compatibile” (art. 2-bis, co. 2, lett. a) del D. Lgs n. 33 del 2013).

Inoltre, con deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, sostituite delle precedenti ma con le quali risulta confermata la precedente impostazione.

In tali Linee guida è stato preliminarmente inquadrato l'ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza delineato all'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 e all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come già accennato nella parte I del PNA (cfr. § 3. “Ambito soggettivo”), dal quale emerge la netta distinzione operata dal legislatore tra società in controllo pubblico ed enti di diritto privato ad esse assimilati (ove sussistano le condizioni indicate all'art. 2-bis, co. 2) e società partecipate ed altri enti di diritto privato, di cui all'art. 2-bis, co. 3.

L'Ente, pertanto, in considerazione dei suddetti provvedimenti, ha inteso:

- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e quindi dotarsi di una Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione integrato col Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- Nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione che sia anche Responsabile della Trasparenza;
- Adottare, un Piano della Trasparenza;
- Adempiere agli obblighi di pubblicazione relativi all'organizzazione dell'Ente e alla

totalità delle attività svolte;

- Assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati, documenti e informazioni non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e alle attività svolte.

La Sezione, da adottarsi mediante approvazione dell'Organo di Indirizzo Politico entro il 31 gennaio di ogni anno è stato predisposto ed aggiornato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC).

Lo stesso è stato indicato anche quale Responsabile della Trasparenza (RT) conformemente alle previsioni normative in materia, le quali prevedono ormai che le due funzioni siano unificate nella stessa persona (art. 1, co. 7 L. 190/2012 sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97).

2.4 – Metodologia per la redazione e aggiornamento del Modello

La presente versione del Modello 231 è stata sviluppata seguendo un approccio ispirato alla puntuale corrispondenza con le attività della Fondazione e all'integrazione al sistema di controllo esistente, finalizzato a rendere quanto più possibile fruibile la lettura e la comprensione da parte dei Destinatari, garantendo un elevato grado di customizzazione rispetto all'operatività specifica della Fondazione.

Nella predisposizione del Modello 231, la Fondazione, quale *best practice* di riferimento, ha anche tenuto conto delle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo", elaborate da Confindustria, nella versione aggiornata al mese di giugno del 2021, in particolare nella definizione dell'impianto della presente Parte Generale e nella valorizzazione della necessaria autonomia dell'Organismo di Vigilanza da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della Fondazione (e in particolare dell'organo dirigente). Si consideri in ordine all'efficacia sostanziale dell'allineamento a dette Linee Guida che per pacifico approdo interpretativo esse costituiscono un affidabile criterio orientativo e possono fondare per gli enti destinatari un ragionevole affidamento sul fatto che le medesime rappresentino la consolidazione delle *best practices* di settore ove non siano superate da una disciplina normativa successiva o risultino diffusamente confutati da un orientamento giurisprudenziale contrario. Quindi, non sono vincolanti per il giudice ma certamente costituiscono una fonte autorevole di affidamento per i destinatari della disciplina che può essere disattesa solo in presenza di una evidente inadeguatezza della cautela rispetto al caso di specie o ad una sua confutazione da parte di fonti di grado superiore o da norme tecniche successive.

Pertanto, ai fini dell'elaborazione della presente versione del Modello 231, si è proceduto:

- I. all'integrale revisione della mappatura dei rischi, individuando – con la mappatura di tutti gli illeciti-231 ritenuti astrattamente applicabili – i le macro-aree, le attività sensibili ed i processi specifici in cui è possibile che siano commessi i reati-presupposto indicati nel Decreto 231, identificando i soggetti rientranti nella definizione di c.d. "soggetti attivi" ovvero di coloro che in ragione dell'attività svolta possono concorrere alla realizzazione dell'illecito considerato e corrispondente indicazione delle modalità attraverso le quali tali reati possono astrattamente verificarsi ed, infine, rilevando le misure di controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, con specifico riferimento alle eventuali procedure o regolamenti interni

in essere a presidio delle attività sensibili individuate, previa valutazione della loro adeguatezza/capacità del sistema di rispondere ai requisiti imposti dalla normativa di riferimento e/o eventuale necessità di integrazione con ulteriori punti di controllo in relazione ai reati da prevenire. A tal fine, sono stati intervistati i principali referenti della Fondazione, sono stati analizzati lo Statuto, gli organigrammi interni, le deleghe, i bilanci d'esercizio, il Piano Industriale, le Convenzioni in essere, nonché le procedure interne riferibili a tali attività sensibili;

- II. alla definizione del Modello 231, Parte Generale e Parte Speciale, articolato in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del Decreto 231 e le principali indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria in quanto applicabili e rilevanti per il settore in cui opera la Fondazione;
- III. alla Condivisione e validazione della documentazione da parte dei referenti della Fondazione;
- IV. al rilascio della conseguente *Gap Analysis*, contenente l'elenco delle misure di controllo da aggiornare, implementare, adottare *ex novo*, con indicazione degli *owner* di riferimento e della tempistica di esecuzione dei relativi lavori, preventivamente condivisi con i referenti della Fondazione. Ciò al fine di rafforzare l'efficacia in termini di prevenzione dalla commissione dei reati nonché suggerimenti relativi alla redazione ed implementazione di eventuali ulteriori procedure aziendali, necessarie ai fini della mitigazione del rischio di commissione di reati-presupposto.

2.5 – Diffusione e comunicazione del Modello

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello 231 è necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta in esso contenute nei confronti di tutti i Destinatari.

A tal fine, la Fondazione garantisce:

- l'esposizione permanente della versione integrale del Modello 231 nell'intranet della Fondazione e per estratto sul sito *web* della Fondazione UNIMI;
- la comunicazione dell'avvenuta adozione/aggiornamento del Modello 231 a tutte le risorse in organico (mediante ordine di servizio), con indicazione delle modalità di consultazione del medesimo;
- la consegna di copia integrale del Modello 231, in formato elettronico,
 - a tutti i soggetti apicali (Presidente, membri del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza), al Collegio dei Revisori dei Conti, con tracciabilità dell'avvenuta consegna;
 - ai neo assunti, con comunicazione nella lettera di assunzione con indicazione delle modalità di consultazione del medesimo;
- l'inserimento di specifica clausola contrattuale per collaboratori esterni e partner, volta a formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello 231 (c.d. "Clausola 231").

2.6 – Formazione periodica del personale

La Fondazione UNIMI, in conformità a quanto previsto nel Modello 231, prevede, sentito l'O.d.V., il periodico

svolgimento di attività di formazione del personale, differenziata sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi e dedicati a specifiche categorie di Destinatari, mediante incontri periodici "in aula" ed eventualmente mediante sistemi di formazione a distanza ("*e-learning*") per tutti i dipendenti e coloro che hanno con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nell'ambito delle funzioni richiamate nel Modello 231, e che deve avere ad oggetto:

- a) funzione e contenuti del Modello 231 e sue modificazioni e aggiornamenti;
- b) il D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
- c) i contenuti del Codice di Etico, dei protocolli di controllo, delle procedure richiamate nel Modello 231;
- d) il Sistema sanzionatorio;
- e) le prerogative dell'attività di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza.

La formazione del personale oltre a costituire un obbligo di legge sancito dal D. Lgs. n. 231/2001, concorre all'efficace attuazione del Modello 231 – e, quindi, alla sua idoneità – a prevenire la commissione dei reati-presupposto.

2.7 Formazione ed informazione in materia di whistleblowing

La Fondazione al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023, mira a sensibilizzare -anche attraverso un'attività di formazione e informazione- i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.

A tal fine:

- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione devono ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale;
- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettono a disposizione della persona segnalante informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

2.8 Obblighi di formazione

La formazione del personale che gestisce il canale di segnalazione è di fondamentale importanza per assicurare che le segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili.

A tal fine, è opportuno che il personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione riceva un'adeguata formazione in relazione ai relativi argomenti:

- aspetti normativi;
- procedure e presupposti;
- principi generali di comportamento;
- confidenzialità e riservatezza;
- etica ed integrità;
- ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione.

Tale formazione dovrà essere erogata con cadenza periodica, al fine di garantirne l'efficacia.

2.9 Obblighi informativi

La Fondazione prevede che vengano messe a disposizione della persona segnalante informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne. A tal fine, deve essere garantita un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne, nonché alle procedure adottate, a tal fine, dall'ente.

Capitolo 3 – L’Organismo di Vigilanza e il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

3.1 – Nomina, composizione e durata

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, la Fondazione identifica l’Organismo di Vigilanza in un organo monocratico, composto da un professionista esterno con autorevolezza, competenza e comprovata esperienza in materie attinenti ai compiti assegnati all’O.d.V..

L’Organismo di Vigilanza, inoltre, deve soddisfare i requisiti di seguito specificati:

- autonomia ed indipendenza, in quanto:
 - le attività svolte dall’O.d.V. sono esenti da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della Fondazione e, in particolare, degli Organi della stessa;
 - all’O.d.V. è riconosciuto il “riporto” al massimo vertice operativo della Fondazione, ossia il Consiglio di Amministrazione, nonché la dotazione di un *budget* annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal Legislatore e dal presente Modello;
 - non sono attribuiti compiti operativi all’O.d.V.;
- professionalità, in quanto è essenziale che la scelta del componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali in attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l’efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse, in quanto in capo al componente monocratico dell’O.d.V., è stata riscontrata e viene monitorata nel tempo l’assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.

L’O.d.V. è nominato con delibera dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale deve preliminarmente valutare la sussistenza dei suddetti requisiti, nonché di quelli soggettivi di eleggibilità del componente.

L’O.d.V. è formalmente nominato con specifica lettera di incarico che stabilisce anche il compenso spettante. La durata dell’incarico è, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione, di tre anni ed è rinnovabile. Scaduto l’incarico ed in pendenza della nuova nomina, l’O.d.V. prosegue il proprio mandato in *prorogatio* sino alla nomina del successore.

3.2 – Funzioni e poteri

Nel perseguimento degli obiettivi fissati dal Decreto 231, i compiti che l’Organismo è chiamato ad assolvere sono costituiti dalle seguenti, puntuali, attività:

- verificare l’efficacia del Modello 231 rispetto alla prevenzione e all’impedimento della commissione dei reati-presupposto previsti dal Decreto 231;

- vigilare sul rispetto delle prescrizioni del Modello 231 e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i Destinatari;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello 231, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231 stesso;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno della Fondazione, delle sue attività o delle relative modalità di svolgimento;
 - modifiche normative inerenti il D. Lgs. n. 231/2001;
- segnalare agli Organi della Fondazione, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- fermo restando quanto previsto nel paragrafo 2.6, promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi ivi contenuti, anche con il supporto delle appropriate strutture della Fondazione;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231, anche con il supporto delle strutture della Fondazione;
- garantire un'efficace attuazione del sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione, la raccolta e l'esame di segnalazioni rilevanti ai fini del Decreto (di cui al successivo par. 3.5), assicurando la tutela e la riservatezza del segnalante;
- curare la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (verbali delle riunioni, relazioni o informative specifiche, *report* inviati o ricevuti, risultanze delle istruttorie relative alle segnalazioni, ecc.).

Nello svolgimento dei propri compiti, l'O.d.V. agisce in maniera autonoma ed indipendente rispetto agli Organi della Fondazione, e le attività dallo stesso poste in essere non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura della Fondazione.

Inoltre, l'O.d.V. ha libero accesso presso tutte le strutture e uffici della Fondazione – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto 231. A tal fine, l'O.d.V. può, altresì, disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività di Fondazione o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231.

3.3 – Cause di decadenza e revoca

La cessazione dall'incarico di O.d.V., oltre che per sua naturale scadenza, può avvenire per una delle seguenti cause:

- rinuncia del componente dell'Organismo, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- la revoca dell'O.d.V. da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire l'assoluta indipendenza dell'O.d.V., la revoca, disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, può avvenire esclusivamente per giusta causa, per tale intendendosi:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, ivi compresa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza e/o incompatibilità;
- il coinvolgimento della Fondazione in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente attività di vigilanza da parte dell'O.d.V.;

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità dei componenti dell'O.d.V. i seguenti:

- a) essere o divenire Fondatore, Partecipante o membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, nonché con i medesimi membri dell'Università e/o eventualmente di società controllate;
- c) intrattenere direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito con la Fondazione;
- d) essere portatori - facendone apposita dichiarazione all'atto della nomina - di conflitti di interesse con la Fondazione;
- e) avere svolto, almeno nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- f) essere destinatario di un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati-presupposto previsti dal Decreto 231;
- g) essere condannati anche con sentenza non irrevocabile per reati diversi da quelli previsti dal Decreto 231, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato;
- h) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che implichi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- i) trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- j) trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- k) essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione o estinzione del reato: per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi); per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; per qualsiasi altro delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'O.d.V. è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

3.4 – Regolamento dell'O.d.V.

L'O.d.V. adotta un proprio Regolamento interno che disciplina gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione. In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno sono disciplinati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali profili non disciplinati direttamente dal presente Modello 231, quali: (i) il suo funzionamento e l'organizzazione interna; (ii) la pianificazione e lo svolgimento delle attività di vigilanza; (iii) le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni.

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento deve prevedere che l'O.d.V. si riunisca, con periodicità almeno trimestrale e, comunque, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e/o lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle proprie attività, o come detto lo richieda il Consiglio di Amministrazione.

3.5 – Gestione delle segnalazioni e Whistleblowing

Una importante novità normativa in ambito di responsabilità amministrativa da reato, si è avuta con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Tale normativa, abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo normativo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

La nuova disciplina sul whistleblowing è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare -e prevenire- la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

È indubbio, quindi, l'impatto che tale nuova modalità di gestione delle segnalazioni ha avuto sul sistema dei controlli interni e sugli assetti organizzativi delle imprese, nonché sui modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001. Per ciò che concerne i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, il nuovo decreto ha abrogato l'originaria normativa prevista abrogando i commi 2-ter e 2-quater art. 6 D.Lgs. 231/2001 e sostituendo il comma 2-bis. Il nuovo comma prevede, infatti, che "I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Ambito applicativo oggettivo

Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 24/2023, il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni

di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sempre l'art. 1 esclude dal proprio ambito applicativo:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ulteriori esclusioni dell'ambito applicativo sono quelle previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 1, laddove vengono escluse dalla disciplina del whistleblowing le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; i casi che contemplino l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica (TUPS, R.d. n. 773/31), recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 l.n. 300/1970.

Tutte ipotesi in cui, seppure sia rinvenibile la sussistenza di un interesse pubblico assimilabile a quello interessato dalla disciplina del whistleblowing, la tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall'ordinamento, nazionale ed europeo.

Ambito applicativo soggettivo

Gli Enti del settore pubblico tenuti ad applicare il D.lgs. 24/2023 sono quelli individuati nell'art. 3:

- Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co.2, del d.lgs. 165/2001;
- Autorità amministrative indipendenti;
- Enti pubblici economici;
- Organismi di diritto pubblico ossia qualsiasi soggetto, anche aventi forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- Concessionari di pubblico servizio;
- Enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- Società in house.

Canali di segnalazione

Il decreto prevede differenti modalità per poter effettuare la segnalazione.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.

SEGNALAZIONE INTERNA

Così come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023, attraverso i canali di segnalazione interna i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.

La Fondazione ha attivato un proprio canale di segnalazione interna raggiungibile al seguente indirizzo web <https://fondazioneunimi.gsdwhistle.it/>

SEGNALAZIONE ESTERNA

Le specifiche condizioni che consentono di ricorrere alla segnalazione esterna sono previste dall'art. 6 del decreto e sono riconducibili a due ordini di ragioni:

1. inefficacia/impossibilità dell'utilizzo del canale interno, che si realizza quando al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto;
 - b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
 - c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
2. Ragioni d'urgenza, quando:
 - a. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Onerata della predisposizione di un canale di segnalazione esterna è l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, la divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

GLI STRUMENTI DI TUTELA

Sono numerose le misure previste dalla norma al fine di tutelare i soggetti segnalanti, con la duplice finalità:

- immediata, di preservare coloro che si attivano a tutela dell'interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni;
- più ampia, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l'efficacia dello strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone.

Accanto all'ordinaria tutela dei dati personali (cfr. art. 13), sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (cfr. art. 12).

Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione (cfr. art. 16) e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l'art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell'ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l'autore della prova del contrario.

3.6 – Dotazione economica ed autonomia operativa

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'O.d.V., delibera annualmente l'assegnazione delle risorse economiche e finanziarie ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico conferito (*budget*).

L'O.d.V. può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse qualora ne ravvisi la necessità nel corso della propria attività.

L'O.d.V., nello svolgimento dei compiti affidatigli, può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione, ovvero di consulenti esterni il cui compenso sarà corrisposto utilizzando le risorse finanziarie stanziare in *budget*.

3.7 – Il R.P.C.T. e i rapporti con l'ODV

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 co. 7 l.n. 190/2012 *“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”*

Il RPCT:

- redige il Piano, gli aggiornamenti annuali dello stesso e svolge i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, co. 12, lett. b) della l. n. 190/2012);
- elabora la relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14 l. n. 190/2012 e ne assicura la pubblicazione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 15 D.lgs. n. 39 del 2013).

In applicazione dell'art. 1 co. 7 l.n. 190/2012, la FONDAZIONE UNIMI, ha affidato il ruolo di

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Dott. Giuseppe BRUNO.

Si osserva, inoltre, che il P.N.A. approvato con delibera ANAC 831/2016 ha previsto che per le società controllate e gli altri soggetti indicati all'art. 2-bis co. 2 D.Lgs. 33/2013, l'obbligo di adottare misure di prevenzione integrative del modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001, espressamente previsto al co. 2-bis della l. 190/2012, a seguito del recente intervento di modifica, risulta del tutto coerente con la linea interpretativa già suggerita dall'ANAC nella determinazione n. 8 del 2015. In tale determinazione, l'ANAC ha chiarito che considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla l.n. 190/2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

La stessa Autorità, successivamente, attraverso la delibera n. 8 novembre 2017 ha rivisto le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determina n. 8 del 2015 e del P.N.A. 2016-2018 precisando che *"in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale.*

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. lgs n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo".

Nell'aggiornamento 2018 del PNA l'Autorità ha ribadito che è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. (PNA 2018, pag. 13).

Ulteriori indicazioni sono state altresì fornite nel recentissimo aggiornamento al P.N.A. 2022.

Capitolo 4 – Flussi informativi

4.1 – Flussi informativi verso l’O.d.V.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 231, il Modello 231 della Fondazione prevede l’istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell’O.d.V. da parte degli uffici/funzioni della stessa, diretti a consentire all’O.d.V. stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

I Flussi Informativi verso l’O.d.V. sono definiti dall’Organismo di Vigilanza in un apposito documento (c.d. “Schema dei flussi”), aggiornato periodicamente (a titolo esemplificativo, in caso di modifiche organizzative o di aggiornamento del Modello 231) e trasmesso ai Destinatari a cura della Fondazione, e sono attinenti a specifiche tematiche, aventi una correlazione con le previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 (e, segnatamente, con gli illeciti-231 nel medesimo previsti) e con quanto inserito nel Modello 231, relativamente alle attività c.d. “sensibili” inerenti i processi di pertinenza delle funzioni aziendali inclusi nella mappatura dei rischi del Modello 231 stesso.

I Flussi informativi verso l’O.d.V. si suddividono in Flussi informativi “periodici”, il cui invio all’O.d.V. deve avvenire a consuntivo nel rispetto della tempistica indicata nel suddetto Schema; e Flussi informativi “ad evento”, il cui invio deve invece essere effettuato tempestivamente nel caso di specifici accadimenti.

In particolare:

- i Flussi periodici, aventi periodicità trimestrale, semestrale e/o annuale, devono essere tempestivamente inviati dall’owner direttamente all’O.d.V. alla scadenza del periodo di riferimento;
- i Flussi ad evento devono essere trasmessi all’O.d.V. senza indugio nel momento in cui si verifica l’evento oggetto del Flusso medesimo e, al contrario, qualora tale evento non si verifichi, l’owner del relativo Flusso dovrà inviare, trimestralmente, una dichiarazione negativa, prevista per confermare all’Organismo l’assenza di eventi della specie di quelli ritenuti rilevanti.

Inoltre, l’O.d.V. deve essere tempestivamente informato delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza sull’efficacia, sull’effettività e sull’aggiornamento del Modello 231 da parte di tutti i Destinatari dello stesso e, in particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’O.d.V. le informazioni concernenti:

- a) le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- c) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- d) le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231;
- e) le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f) gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli

affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;

- g) gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;

La violazione degli obblighi di informazione verso Organismo di Vigilanza, costituisce “comportamento omissivo”, valutabile alla stregua della violazione formale del Modello 231 e, come tale, costituisce presupposto per l’applicazione del Sistema disciplinare, che costituisce parte integrante del Modello 231 stesso.

Pertanto, il mancato invio dei Flussi Informativi all’Organismo di Vigilanza, in quanto violazione del Modello 231, viene considerato illecito disciplinare e deve essere sanzionato, ai sensi del Sistema Disciplinare della Fondazione.

4.2 – Flussi informativi/reporting dell’O.d.V. verso gli organi della Fondazione

L’Organismo di Vigilanza deve svolgere un’adeguata attività di reporting, periodica o ad hoc, affinché il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori dei Conti possano adottare le conseguenti decisioni.

Con particolare, riguardo ai flussi informativi c.d. periodici, è previsto che l’Organismo di Vigilanza predisponga, con periodicità annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione riguardante eventuali segnalazioni pervenute, eventuali proposte di adeguamenti o aggiornamento del Modello, eventuali violazioni accertate del Modello e proposte di sanzioni, il piano delle verifiche per l’esercizio successivo e lo stato di attuazione del Modello, con riferimento agli esiti dell’attività di verifica espletata.

Inoltre, l’O.d.V. incontra, con periodicità almeno annuale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione per relazionarlo su tematiche di rilevanza emerse nello svolgimento delle attività demandate all’Organismo.

Infine, indipendentemente dai flussi periodici, l’O.d.V. è tenuto a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione od al Collegio dei Revisori in al verificarsi di situazioni straordinarie o che richiedano interventi urgenti (ad esempio violazioni di aspetti rilevanti del Modello, etc.).

Ogni informazione, segnalazione, *report* e relazione prevista nel Modello è conservata dall’O.d.V. in un apposito archivio, cartaceo e/o informatico, ad accesso riservato.

4.3 – Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti e la società di revisione

Oltre a quanto detto sopra con riferimento ai flussi ed agli altri rapporti specificatamente già sopra normati con riferimento alle interrelazioni con gli Organi della Fondazione, l'O.d.V. agisce nel rispetto del principio di collaborazione costante con il Collegio dei Revisori dei Conti, con il quale si incontra, con periodicità almeno annuale, per la discussione delle tematiche di comune interesse dei due organi.

Ove nominata, l'O.d.V. incontra annualmente la società di revisione, in occasione della predisposizione del bilancio d'esercizio.

Capitolo 5 – Il Sistema Sanzionatorio

5.1 – Principi generali e funzione

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello 231, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Pertanto, la definizione di un efficace sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza attenuante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato, rilevante ai sensi del Decreto 231.

Il sistema sanzionatorio deve essere ispirato al principio di proporzionalità tra la violazione e la sanzione da irrogare.

5.2 – Le violazioni

I Destinatari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello, analiticamente evincibili per quanto riguarda le fattispecie incriminatrici nella parte speciale, ad integrazione delle regole generali di condotta ivi consacrate e degli obblighi fondamentali di diligenza del prestatore di lavoro in ordine alle disposizioni particolari impartite dai superiori gerarchici.

Integra in ogni caso un illecito disciplinare la violazione, da parte dei Destinatari, delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello e di cui alle norme disciplinari in vigore. La normativa interna rilevante della Fondazione citata all'interno del Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, è comunicata a tutti i dipendenti mediante gli strumenti di diffusione e formazione previsti nel Modello e sono vincolanti per tutti i dipendenti della Fondazione. Come sopra puntualmente descritto, ad ogni segnalazione di violazione del Modello da parte dell'O.d.V. viene promossa un'istruttoria finalizzata all'accertamento della responsabilità della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento viene previamente contestato al dipendente – dai

soggetti preposti secondo il sistema delle procure aziendali – l’addebito e gli viene, altresì, garantito un congruo termine per presentare le sue difese e giustificazioni alla contestazione (ex art. 7 L. n. 300/1970, c.d. “Statuto dei Lavoratori”). Una volta accertata tale responsabilità viene irrogata all’autore, su valutazione della struttura aziendale competente, una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

5.3 – Le Sanzioni

5.3.1 – Misure nei confronti dei dipendenti

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Fondazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7 della L. n. 300/1970 ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge nonché dall’apparato sanzionatorio dei Contratti di lavoro, e precisamente per gli aspetti significativi anche ai fini del Decreto:

- il rimprovero verbale, in caso di violazione colposa;
- l’ammonizione scritta: incorre in tale provvedimento il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite da Fondazione;
- la multa non superiore a tre ore della retribuzione;
- la sospensione dal lavoro per una durata non superiore a tre giorni;
- la sanzione pecuniaria, nei limiti di cui all’art 7 L. n. 300/1970, per reiterata violazione colposa o per violazione dolosa;
- la risoluzione del rapporto, tramite il licenziamento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, nel caso di plurime reiterazioni di violazioni colpose, o nel caso di violazioni tali da far incorrere la Fondazione in una delle ipotesi di applicazione della responsabilità amministrativa, di cui al Decreto 231.

5.3.2 – Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di soggetti che ricoprono la qualifica di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello 231, la Fondazione provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto di lavoro applicato.

5.3.3 – Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di notizia di violazione del Modello 231 da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Collegio dei Revisori e l’intero Consiglio di

Amministrazione. Della violazione viene data tempestiva informativa anche agli Enti e soggetti designanti per come indicati all'art. 10 dello Statuto della Fondazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza possono assumere, secondo le previsioni dell'art. 10 dello Statuto, i provvedimenti di competenza al fine di adottare le misure più idonee, per come previste dalla citata previsione statutaria ovvero dalla legge, ivi inclusa, se del caso, la revoca delle deleghe eventualmente conferite e/o la revoca della carica o dell'incarico conferito.

5.3.4 – Misure nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti

In caso di notizia violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Collegio dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nonché quello dell'Università di Milano, quest'ultimo per le eventuali determinazioni di competenza, per come previste dall'art. 13 dello Statuto della Fondazione.

5.3.5 – Misure nei confronti degli altri Destinatari

Ogni violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 231 o l'eventuale commissione dei reati previsti dal Decreto da parte delle controparti terze con le quali la Fondazione intrattiene rapporti contrattuali (quali ad esempio fornitori, consulenti/collaboratori esterni, partner commerciali, ecc.), viene sanzionata secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Tali clausole possono prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali. L'irrogazione di sanzioni può comportare, inoltre, il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con i soggetti interessati. Resta di competenza della Fondazione, per i contratti già sottoscritti, privi di tali opportuni riferimenti, definire con le relative controparti, gli addendum contrattuali del caso, con espressa riserva, in caso di diniego della controparte alla sottoscrizione dell'addendum contrattuale, di risolvere il contratto ricorrendone i presupposti.